



UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI MARZO 2021 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018)				
N. PROGRESSIVO	N. PROT./ DATA	RICHIEDENTE	OGGETTO QUESITO	MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. REGOLAMENTO
1	96938/21.12.2020	Dirigente dell'Area affari generali appalti e sanità di Alma Mater Studiorum dell'università di Bologna	<p>Con la richiesta di parere, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da covid 19, si chiede la proroga dei termini in merito alla pubblicazione dei dati relativi ai contratti 2020 di cui all'art. 1, co. 32, l. 190/2012. Ciò Analogamente a quanto disposto dall'Autorità per la pubblicazione della relazione annuale dei RPCT e dei PTPCT 2021-2023.</p> <p>Con la nota si segnala altresì che l'Università, in fase di avvio dell'attività di acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai contratti 2020, ha riscontrato che sul portale ANAC "open data" sono disponibili unicamente i dataset riferiti all'anno 2019. Si chiedono quindi informazioni sulla pubblicazione dei dataset 2020.</p>	<p>Con specifico riferimento alla richiesta di proroga dei termini per la pubblicazione dei dati di cui all'art.1, co.32, della legge 190/2012, si evidenzia che l'Autorità in data 28.01.2021 ha pubblicato sul sito istituzionale una news con cui è stata già disposta la proroga, chiarendo quanto segue:</p> <p><i>"In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste pervenute, l'Autorità dispone la proroga all' 8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012".</i></p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a)</p>
2	5517/22.1.2021	Studio legale per conto di Med Point s.r.l.	<p>La richiesta proviene da uno studio legale e riguarda l'art. 53, co. 11, del d.lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, che conferiscono incarichi a un dipendente pubblico, di comunicare all'amministrazione di appartenenza il compenso erogato.</p> <p>In particolare, si chiede se tale obbligo sussista in caso di incarichi di relatore a un docente universitario, per i quali non è necessaria la preventiva autorizzazione.</p>	<p>Il soggetto richiedente non è legittimato, in quanto studio legale.</p> <p>Inoltre, l'Autorità non ha competenza in merito all'interpretazione di disposizioni del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Chiarimenti al riguardo potrebbero essere forniti dal DFP.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e d)</p>



3	18058/2.03.2021	RCPT dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di Catanzaro	Il RPCT chiede un parere relativamente alla possibilità che il Presidente OIV, affine di secondo grado con Dirigente, Direttore della Programmazione e Controllo di Gestione, continui a svolgere l'incarico di che trattasi all'interno dell'Azienda e alla possibilità di "estendere un OIV" già precedentemente costituito in altra Azienda, senza di fatto costituire ex novo un Organismo in forma associata.	Le questioni sottoposte esulano dalle materie attualmente di competenza dell'Autorità, rientrando nella competenza del Dipartimento della funzione pubblica, a cui pertanto va indirizzata la richiesta di parere in argomento. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d)
4	22084/16.03.2021	Prefetto di Lecco – UTG, Area 2.	L'esposto della Prefettura - UTG di Lecco - inviato ad ANAC solo per conoscenza – riguarda il differimento operato rispetto all'istanza di accesso formulata da alcuni consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 267/2000 relativamente agli atti di una procedura di partenariato pubblico – privato aggiudicata da società in house di alcuni comuni della provincia ad operatore economico privato per la concessione di costruzione e gestione di una centrale e di una rete di teleriscaldamento nella provincia.	La nota è trasmessa ai consiglieri comunali istanti e solo per conoscenza ad ANAC e ad altri soggetti. Inoltre, con la nota non si chiede nulla all'Autorità ma si espongono le ragioni del differimento operato su istanza di accesso ex art. 43 d.lgs. 267/2000 rispetto alla quale, in ogni caso, l'Autorità non ha alcuna competenza. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d)
5	21711/15.3.2021	Privato cittadino	La richiesta di parere verte sulla istanza di accesso civico generalizzata inviata all'ASL Napoli 1 Centro, avente ad oggetto i mandati di pagamento/fatture relativi agli incarichi affidati a legali esterni nel periodo 2019 - 2021, respinta dalla ASL in quanto non sussiste un interesse diretto, concreto e qualificato, peraltro, con una motivazione generica di rigetto. Al riguardo, si chiede ad all'Autorità cosa si potrebbe fare e se sia legittima la condotta della ASL.	Il soggetto richiedente, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva. In ogni caso, l'Autorità non è competente a valutare i singoli casi di diniego da parte dell'amministrazione. Infatti, come precisato dal Comunicato del Presidente Anac 27 aprile 2017, le richieste di parere sull'istituto in argomento sono valutate dall'Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza e relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle proprie Linee guida, adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato.



				<p>Si evidenzia, infine, che sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità ha, da ultimo, fornito chiarimenti nelle FAQ in materia di trasparenza, aggiornate al 30 luglio 2020, par. 6 recante "L'Accesso civico c.d. "generalizzato" (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013), cui pertanto si rinvia.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere a) e b)</p>
6	20888/10.03.2021	Professore del Dipartimento di economia e finanza dell'Università di Tor Vergata	Con la nota si chiede di indicare quali siano i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15, co.1, lett c) del d.lgs. 33/2013 concernenti lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.	<p>Il soggetto richiedente, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva.</p> <p>In ogni caso, si evidenzia che con riferimento all'obbligo di pubblicazione previsto dalla disposizione di cui all'art. 15, co 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 l'Autorità ha fornito indicazioni generali nella delibera n. 1054 del 25 novembre 2020, recante "Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013", cui si rinvia.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b)</p>
7	17540/1.3.2021	Privato cittadino	Con la nota si chiede ad Anac se in merito all'aggiudicazione del servizio di pulizia presso un'amministrazione pubblica periferica del Ministero della Giustizia, mediante procedura sul MePA, ci sia l'obbligo di pubblicazione degli atti ai sensi della l. 241/1990, e/o d.lgs. 33/2013 o altra normativa. E nel caso, si chiede quali sanzioni sono previste dalla normativa ove l'amministrazione non adempia gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti, anche con riferimento al RPCT, e quale è la tempistica di pubblicazione dei stessi atti sul sito web del Ministero della Giustizia, dopo l'aggiudicazione sul portale. Si	<p>Il soggetto richiedente, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva.</p> <p>In ogni caso, l'Autorità ha fornito indicazioni riguardo agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici nelle delibere n. 39/2016 e n. 1310/2016 nonché nell'allegato 1) alla delibera 1310/2016 medesima, cui pertanto si rinvia. L'Autorità non è invece competente in merito alla pubblicazione degli atti nell'Albo pretorio.</p>



			chiede infine il periodo in cui gli atti devono rimanere pubblicati sulla sezione "Amministrazione trasparente" e/o albo online/pretorio dell'amministrazione	Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere a), b) e d)
8	24004/22.3.2021	Privato cittadino	Con la nota si chiede ad Anac se ai sensi della normativa in materia di trasparenza il Comune di Colonna (RM) è tenuto a pubblicare i giustificativi di spesa per le manifestazioni e/o eventi pubblici per la quale ha ricevuto finanziamenti dalla Regione Lazio.	Il soggetto richiedente, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b)
9	28318/07.04.2021	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.C.S.E. S.p.A.	Con la nota si chiedono all'Autorità informazioni in merito alla predisposizione della relazione annuale da parte dei RPCT ex art. 1, co. 14, l. 190/2012 e sui relativi tempi a disposizione.	L'Autorità ha già fornito chiarimenti in merito alle modalità e ai tempi per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, della l. 190/2012 con il Comunicato del Presidente 2 dicembre 2020, cui si rinvia. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a)
10	27343/06.04.2021	Privato cittadino	La richiesta di parere attiene al diritto alle forme partecipative del cittadino alla vita pubblica in epoca di Covid-19. In particolare, si chiede all'Autorità se esiste una piattaforma digitale riconosciuta dallo Stato per la raccolta regolare di firme ai sensi del TUEL e del regolamento comunale e, inoltre, se Anac può obbligare il comune a realizzare in brevissimo tempo, una struttura organizzativa digitale valida (estesa anche ai referendum di iniziativa popolare) affinché possa essere esplicitato il diritto di iniziativa popolare nella piena sicurezza delle norme sanitarie.	Il soggetto richiedente, non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva. In ogni caso, la questione esula dalla competenza dell'Autorità. Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere b) e d)
11	30117 e 30119/13.04.2021	Popolo dei concorsisti italiani - Anonimo	Con la nota si sottopone all'Autorità l'art. 10 del decreto legge n. 44/2021 che consente alle amministrazioni pubbliche di scegliere le tipologie di titoli di studio e professionali in sostituzione delle prove preselettive concorsuali.	Il soggetto richiedente è anonimo e quindi non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva.



			Tale norma renderebbe arbitrarie le scelte delle amministrazioni pubbliche e nelle piccole amministrazioni comunali potrebbe ingenerare il rischio di bandi "ad personam" e limitare l'accesso alla PA nel caso si richiedano titoli di lavoro e di studio proibitivi.	Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b)
--	--	--	--	---